



ORDINANZA MUNICIPALE SULLE INDENNITÀ PER SERVIZIO DI PICCHETTO

Il **Municipio di Gravesano**, richiamato:

- il Regolamento Organico dei dipendenti del Comune di Gravesano e più precisamente l'articolo 54 - Indennità e altre prestazioni - e stabilisce l'ammontare delle indennità per il Servizio di picchetto della squadra esterna.

Art. 1 Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina le modalità del Servizio di picchetto e il pagamento delle relative indennità della squadra esterna del Comune di Gravesano.

Art. 2 Beneficiari

L'indennità per il servizio di picchetto viene concessa a quei dipendenti che a turni e durante il tempo libero, se necessario e richiesto per la funzione ricoperta, sono tenuti a rimanere a disposizione per essere chiamati immediatamente in servizio per un intervento di lavoro.

Essere a disposizione significa essere raggiungibili ad un preciso recapito ed essere al lavoro al più tardi entro mezz'ora dalla chiamata.

Art. 3 Compensazione - Indennità per interventi

- a. Il servizio di picchetto, di regola e compatibilmente con le esigenze di servizio, viene compensato conformemente all'articolo 50 cpv. 1 del ROD (Regolamento Organico dei dipendenti), che prevede il recupero ore in congedo o indennizzato con compenso orario calcolato sulla base dello stipendio annuo: il compenso in stipendio non potrà superare il 50% del totale delle ore straordinarie.
- b. Sabato, domenica e giorni festivi infrasettimanali ed eventuali vacanze supplementari concesse dal Municipio a tutti i dipendenti comportano il riconoscimento dell'indennità prevista per i giorni festivi (articolo 50 ROD cpv. 2).
- c. Il tempo di ogni intervento viene compensato in altrettanto tempo libero/stipendio, tenuto conto dei supplementi d'orario di cui all'articolo 50 cpv. 3 ROD.

Art. 4 Indennità per servizio di picchetto

L'indennità per il Servizio di picchetto della squadra esterna è fissata come segue:

- giorni lavorativi CHF 5.- /giorno
- sabato, festivi, festivi infrasettimanali e congedi speciali CHF 40.-/giorno

Art. 5 Orari picchetto

Per i giorni lavorativi il picchetto parte dalle ore 18:00 e termina alle ore 06:00 del giorno successivo. Per sabato, festivi, festivi infrasettimanali e congedi speciali il picchetto è inteso sulle 24 ore.

Art. 6 Distribuzione del picchetto

Il picchetto - di regola - è distribuito in modo equo al numero degli operai alle dipendenze della squadra esterna.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con la sua crescita in giudicato.

Art. 8 Ricorso

Contro la presente Ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

Risoluzione municipale nr. 70 del 3 febbraio 2020

Publicata agli albi comunali nel periodo compreso tra il 4 febbraio 2020 - 4 marzo 2020 (compresi)

Gravesano, 4 febbraio 2020